


# ARCHIVI MEMORIA DI TUTTI

LE FONTI PER LA STORIA DELLE STRAGI  
E DEL TERRORISMO



Ha contribuito all'edizione digitale del volume la  
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO

---

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER L'EMILIA ROMAGNA

# ARCHIVI MEMORIA DI TUTTI

LE FONTI PER LA STORIA DELLE STRAGI E DEL TERRORISMO

a cura di TOMASO MARIO BOLIS e MARIA LUCIA XERRI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO  
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI  
2014

**DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI**

Servizio III - Studi e ricerca

*Direttore generale per gli archivi ad interim*

Rossana Rummo

*Direttore del Servizio III*

Mauro Tosti Croce

*Cura redazionale*

Tomaso Mario Bolis e Maria Lucia Xerri

2014 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione generale per gli archivi

ISBN 978-88-7125-334-3

*vendita:* Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Libreria dello Stato  
Piazza Verdi 10, 00198 Roma - editoriale@ipzs.it

---

*Grafica e impaginazione: Officina Immagine - Bologna*

*Stampa: Grafiche Zanini - Anzola Emilia (Bologna)*

## PRESENTAZIONE

<i>Virginio Merola</i>	p. 7
<i>Mauro Tosti Croce</i>	p. 9
<i>Stefano Vitali</i>	p. 11

## GLI ARCHIVI NEGATI

<b>IL DOVERE DI RICORDARE E L'ACCESSO AGLI ARCHIVI DEI SERVIZI</b> <i>Giulia Barrera</i>	p. 19
---	-------

<b>IL SEGRETO DI STATO CHE NON C'È: IL CASO MORO</b> <i>Miguel Gotor</i>	p. 45
---	-------

<b>SEGRETO DI STATO E ACCESSO AGLI ARCHIVI: A QUATTRO ANNI DALLA RIFORMA DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE</b> <i>Massimo D'Alema</i>	p. 57
--	-------

## GLI ARCHIVI SUPPLEMENTI

<b>GLI ARCHIVI SCRIVONO LA NOSTRA STORIA</b> <i>Ilaria Moroni</i>	p. 71
--	-------

<b>L'USO DELLE FONTI GIUDIZIARIE PER LA RICERCA STORICA: PROBLEMI DI METODO, DI CONSERVAZIONE, DI ACCESSIBILITÀ</b> <i>Benedetta Tobagi</i>	p. 77
--	-------

<b>BUSSARE ALLE PORTE DELLA STORIA</b> <i>Daria Bonfietti</i>	p. 91
--	-------

<b>FARE CHIAREZZA SUI «MISTERI» ITALIANI</b> <i>Paolo Bolognesi</i>	p. 97
--	-------

## GLI ARCHIVI NELLA CITTÀ

<b>I GIORNALISTI, TESTIMONI DELLA CRONACA E DELLA STORIA</b> <i>Claudio Santini</i>	p. 103
--	--------

<b>DALL'IMPEGNO CIVILE ALLA CRITICA STORICA. L'ARCHIVIO DELL'ASSOCIAZIONE PARENTI DELLE VITTIME DELLA STRAGE DI USTICA</b> <i>Salvatore Alongi / Lorenza Iannacci</i>	p. 105
--	--------

<b>L'ARCHIVIO DELL'ASSOCIAZIONE TRA I FAMILIARI DELLE VITTIME DELLA STRAGE ALLA STAZIONE DI BOLOGNA DEL 2 AGOSTO 1980</b> <i>Armando Antonelli / Saverio Amadori</i>	p. 117
---	--------

INDICE DEI NOMI	p. 129
-----------------	--------

Si precisa che tutti i siti web citati erano attivi alla data del 24 febbraio 2014.

# IL SEGRETO DI STATO CHE NON C'È: IL CASO MORO

Miguel Gotor

*Università degli Studi di Torino, Dipartimento di storia*

Riflettere sui limiti giuridici posti al lavoro dello storico è un tema affascinante, meritevole di approfondimento perché condiziona la concreta e quotidiana attività di ricerca soprattutto di quanti studiano eventi di storia contemporanea, relativamente recenti come i fenomeni eversivi degli anni Settanta, in particolare il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro<sup>1</sup>.

Su questi studi si staglia una lunga ombra scura, quella del segreto di Stato<sup>2</sup>, che vorrei provare a dissipare insieme con le sue mitologie e retoriche di maniera.

Anzitutto credo sia opportuno fornire un breve inquadramento dell'attuale legislazione sul segreto di Stato e una definizione del concetto a partire dai pronunciamenti più recenti della Corte costituzionale.

Il segreto di Stato è legato alle ragioni dello Stato e risponde a un interesse «presente e preminente su ogni altro in tutti gli ordinamenti statali, quale ne sia il regime politico», a partire dall'articolo 52 della Costituzione quello in cui si stabilisce che «la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino». Al fine di offrire un concreto contenuto alla nozione di segreto è necessario dunque definirlo in relazione ai valori costituzionali quali l'indipendenza nazionale, l'unità e l'indivisibilità dello Stato e il carattere democratico della Repubblica.

Il contenuto del segreto di Stato, così come è stato definito nel 1977 dalla Corte costituzionale che interveniva in merito a un procedimento penale riguardante Edgardo Sogno, attiene alla «sicurezza esterna e interna dello Stato, alla necessità di protezione da ogni azione violenta o comunque non conforme allo spirito democratico che ispira il nostro assetto costituzionale dei supremi interessi che valgono per qualsiasi collettività organizzata a Stato e che possono coinvolgere la stessa esistenza dello Stato». Da questa definizione estensiva deriva la necessità di un bilanciamento il più possibile equilibrato degli interessi garantiti dalla nozione di segreto di Stato con gli altri principi costituzionali, inclusi quelli relativi all'esercizio della funzione giurisdizionale.

1 - Sulla strategia della tensione in Italia, nell'ambito di una storiografia ormai molto estesa, si rimanda a G. CRAINZ, *Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni Ottanta*, Roma, Donzelli, 2003, pp. 363-410. Sul caso Moro mi sia consentito rinviare ai miei due lavori *Aldo Moro, Lettere dalla prigionia*, a cura di M. GOTOR, Torino, Einaudi, 2008 e ID., *Il memoriale della Repubblica. Gli scritti di Aldo Moro dalla prigionia e l'anatomia del potere italiano*, Torino, Einaudi, 2011.

2 - Rispetto alla cultura politica degli anni Settanta si veda G. DE LUNA, *Le ragioni di un decennio. 1969-1979. Militanza, violenza, sconfitta, memoria*, Milano, Feltrinelli, 2009, pp. 30-39.

In effetti il segreto di Stato riguarda soltanto l'azione della magistratura e viene apposto laddove l'azione giudiziaria rischierebbe di ledere i principi che questo strumento è preposto a tutelare. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto. Ma il suo utilizzo, così come stabilito con la sentenza della Corte costituzionale del 1998, non deve impedire all'autorità giudiziaria di indagare sui fatti di reato cui si riferisce la *notitia criminis*, e perciò deve limitarsi a inibire soltanto l'acquisizione e l'utilizzazione degli elementi di prova coperti dal segreto. Resta, però, fermo il principio stabilito nel 1977 che «la sicurezza dello Stato costituisce interesse essenziale, insopprimibile della collettività, con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro in quanto tocca l'esistenza stessa dello Stato, un aspetto del quale è la giurisdizione».

Come è noto, un passaggio significativo nella definizione dell'attuale dottrina sul segreto di Stato è stato stabilito dalla Legge 124 del 2007 sulla «Riforma del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e sulla nuova disciplina del segreto»<sup>3</sup>. Si è stabilito all'articolo 39 capo V che «sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato».

La legge è importante dal momento che stabilisce l'assoluta preminenza del presidente del Consiglio in materia e definisce tre diversi principi. Il primo riguarda la conservazione, laddove si afferma che tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere custoditi con accorgimenti atti a impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione. Il secondo concerne la limitazione temporale: decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto di Stato chiunque vi abbia interesse può richiedere al presidente del Consiglio di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto. Il capo del governo è obbligato entro 30 giorni a rispondere alla richiesta oppure può prorogare il segreto di Stato di altri 15 anni, la cui «durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non può essere superiore a trenta anni». Il terzo principio, certamente influenzato dalla tragica storia italiana degli anni Settanta e dal ruolo svolto nella vita nazionale dalla criminalità organizzata, stabilisce che in nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato documenti, notizie o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale, oppure a reati di strage, di mafia e di scambio politico-mafioso.

Dopo aver posto questi rigidi paletti limitativi, la legge altresì prevede che il segreto

3 - Su cui cfr. *I servizi di informazione e il segreto di Stato: (legge 3 agosto 2007, n. 124)*, Milano, Giuffrè, 2008 e C. BONZANO, *Il segreto di Stato nel processo penale*, Padova, Cedam, 2010.



di Stato non può mai essere opposto alla Corte costituzionale e che, quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su Stati esteri, salvo il caso in cui «ricorrano ragioni di eccezionale gravità, e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti», che quindi hanno un potere condizionante.

La legge, infine, stabilisce all'articolo 42 un criterio di declassificazione automatica dei documenti riservati (ossia non quelli soggetti al segreto di Stato) al livello inferiore (da segretissimo a segreto, da riservatissimo a riservato) di cinque anni in cinque anni, salvo motivata opposizione. Sia la limitazione della durata del segreto di Stato, sia la definizione automatica della declassificazione dei livelli di riservatezza costituiscono due principi di civiltà giuridica comuni ad altri Stati democratici che si sono faticosamente affermati anche in Italia grazie a un meritorio sforzo legislativo *bipartisan*.

Questo quadro di apertura democratica è stato però complicato dal decreto attuativo del presidente del Consiglio dell'8 aprile 2008 con cui sono stati fissati i criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

Anzitutto si è stabilito che «la cessazione del vincolo del segreto di Stato non comporta l'automatica decadenza dal regime della classifica e della vietata divulgazione»: questo vuol dire, in concreto, che, dopo i trent'anni previsti dalla normativa sul segreto di Stato, al singolo documento da proteggere può essere aggiunto almeno un altro quindicennio di attesa in base ai criteri quinquennali di automatica declassificazione stabiliti dalla legge 124. Tuttavia, dal momento che l'articolo 41 stabilisce che la «declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal presidente del Consiglio dei ministri» i tempi previsti dalle nuove procedure di declassifica possono teoricamente essere estesi a oltranza, con un'evidente lesione dei principi di trasparenza e di liberalità.

In secondo luogo il diritto di accesso ai documenti è stato di fatto limitato, perché il richiedente deve dimostrare «un interesse diretto, concreto e attuale collegato all'oggetto dell'accesso, nonché meritevole di giuridico apprezzamento in relazione alla qualità soggettiva del richiedente ed alla finalità per la quale l'accesso sia richiesto»: vale a dire imputati o parenti delle vittime, ma non storici, giornalisti o comuni cittadini.

Se questa è l'attuale situazione normativa, in cui alcuni significativi segnali di apertura incrociano esigenze di segno diverso se non opposto, vorrei comunque esprimere una nota di generale ottimismo, almeno per quanto riguarda il cosiddetto caso Moro. Ho infatti l'impressione che contrariamente a quanto si creda o venga comunemente detto, considerando che dai fatti oggetto di studio sono trascorsi soltanto trentaquattro anni, i documenti a disposizione dei ricercatori siano sufficientemente abbondanti se confrontati con analoghi fatti riguardanti la storia

contemporanea in Italia e all'estero.

Ciò è avvenuto perché la vigilanza dell'opinione pubblica è stata particolarmente elevata proprio su questa vicenda e, accanto all'infaticabile attività della magistratura, - sul cosiddetto caso Moro si sono susseguiti ben cinque processi e, a quanto sembra, è attualmente in corso una nuova inchiesta - vi è stata anche un'apprezzabile attività parlamentare con tre commissioni di inchiesta bicamerali. La prima specificatamente dedicata al rapimento e all'assassinio di Moro, che ha pubblicato i suoi atti in centotrenta volumi con oltre 104.000 pagine; la seconda che si è occupata delle stragi e del terrorismo in generale, ma che ha continuato ad approfondire la questione Moro; la terza, impegnata a far luce sulla loggia massonica P2, ha tangenzialmente interessato anche uomini ed episodi che si intrecciano con la tragica morte dell'uomo politico democristiano.

48

Inoltre, a quanto risulta ufficialmente, sul caso Moro, e più in generale sugli eventi che hanno caratterizzato il terrorismo rosso in Italia, non è stato apposto alcun segreto di Stato e dunque non dovrebbe esistere ulteriore documentazione secretata oggi non consultabile.

A questo proposito vorrei ricordare che la battaglia sullo scioglimento dei vincoli relativi al segreto di Stato è certamente giusta e di alto profilo civile, ma nel farla sarebbe necessario liberarla il più possibile dalle scorie di una cultura diffusa, semplificatoria nei suoi elementi propagandistici, quella delle stragi e del terrorismo di Stato. Tale dispositivo teorico, imbevuto di una cultura antipolitica e anti-istituzionale tipica di influenti settori del ceto intellettuale italiano, rischia di essere non soltanto fuorviante, ma di caricare di aspettative immotivate l'opinione pubblica e gli studiosi. Come abbiamo visto, il segreto di Stato costituisce una forma di tutela per il cittadino che corpi istituzionali preposti a ciò appongono e regolamentano nell'ambito di una dialettica democratica. Tale dialettica, tra i diversi valori da soppesare, deve avere anche quelli relativi alla sicurezza delle informazioni sensibili, alla tutela della privacy dei cittadini e dei servitori dello Stato impegnati su fronti delicatissimi e a rischio della loro stessa vita.

Con ciò non vorrei sembrarvi ingenuo: sottolineo questo aspetto proprio per ricordare che l'ideale caro a Norberto Bobbio della democrazia come «casa di vetro» e luogo della massima trasparenza possibile è certamente un obiettivo cui tendere, ma rimane un ideale. È lo stesso filosofo del diritto a sottolineare in modo pessimistico la fisiologia degli *arcana imperii*: nessun potere, neppure quello più democratico potrebbe sopravvivere a se stesso, escludendo la liceità di una sua azione riservata e anche segreta. Secondo Bobbio esisterebbe una tendenza ineliminabile «di ogni forma di dominio [...] a sottrarsi allo sguardo dei dominati nascondendosi e nascondendo, ovvero attraverso la segretezza e il mascheramento»<sup>4</sup>. Certo, la logica della segretezza e il prevalere della ragion di


4 - N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, Torino, Einaudi, 1995, p. 104. Si leggano anche gli interventi raccolti in N. BOBBIO, *Democrazia e segreto*, a cura di M. REVELLI, Torino, Einaudi, 2011.

Stato, portati oltre limiti ragionevoli e controllabili, possono condurre all'utilizzo sistematico della menzogna che, fisiologica nelle dittature, dovrebbe invece costituire una patologia nei regimi democratici, perché la democrazia è «governo del potere pubblico in pubblico» dove pubblico è contrapposto a privato e a segreto e «l'opacità del potere è la negazione della democrazia»<sup>5</sup>.

Al di là di questo campo di convincimenti ideali che devono restare fermi e orientare l'azione di governo nella gestione della cosa pubblica, lo studioso di storia, però, non può esimersi dal rilevare che i movimenti degli uomini sono fatti anche di reticenze, opacità, rimozioni e falsificazioni, le quali, il più delle volte, non lasciano traccia e sfuggono a ogni volontà di regolamentazione. Insomma, si scrive solo ciò che può essere letto e dunque documentato, ma tanta parte della politica e dell'attività umana è lasciata all'oralità, la forma più alta e significativa dell'espressione pratica del potere. Anzi vi è una relazione direttamente proporzionale tra l'indicibilità di determinati comportamenti e l'evanescenza documentaria che li caratterizza.

49

5 - N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia*, cit., p. 86 e Id. *Democrazia e segreto*, cit. p. 9.



L'affidarsi alla memoria è la volontà dell'uomo di non scomparire.

Andrea Camilleri

Questa sfera di azioni umane, seppure non è destinata a lasciare un segno documentario apprezzabile, svolge un ruolo determinante nel forgiare gli accadimenti. Da questo punto di vista, è necessario emanciparsi da qualunque forma di idolatria archivistica di stampo positivistico: un documento è sempre il racconto di ciò che è rimasto, di quanto si è sedimentato seguendo una stratificazione di poteri e di responsabilità diverse, ma l'essenziale, tante e troppe volte, è perduto per sempre, tra le «quinte e le dune di sabbia» della ricerca, perché «la storia, prima ancora che venga raccontata, ha già raccontato se stessa e con un'esattezza di cui soltanto la vita è capace e che il narratore non ha né speranza né probabilità di raggiungere»<sup>6</sup>. Un documento è sempre *anche* tutto quello che non può e non sa dirci e la storia è inevitabilmente lo studio degli avanzi lasciati dal fluire della vita, dagli accidenti del caso e dall'usura del tempo, ma è sempre storia del tollerabile, di ciò che può essere raccontato e quindi sopportato da una comunità. Dentro questa visione della storia, consapevole dei suoi limiti costitutivi, pensare che l'essenziale - e quindi anche il segreto di Stato - si trovi dentro l'area di controllo del potere - comunque istituzionale e istituzionalizzante - rischia di portare a cocenti delusioni. Il dato di fatto che sulla vicenda Moro non sia stato apposto il segreto di Stato significa soltanto che lo Stato non ha ritenuto necessario sottomettere a una legittima tutela di riservatezza o di segreto fatti ed episodi che hanno caratterizzato quell'evento, ma ciò non deve essere visto come un dato tranquillizzante, anzi il contrario. Proprio quest'assenza di una mano pubblica secretante è in grado di rivelarci di per sé l'esistenza di un volto demoniaco del potere, in cui si esercita lo stato di eccezione non solo in un regime totalitario, ma anche in una democrazia rappresentativa: vuol dire che in quella vicenda i margini di arbitrarietà, di indicibilità e di sovversione sono stati tali da non potere essere neppure secretati e dunque sottoposti all'occhio della legge e alla legittima attesa degli studiosi e dell'opinione pubblica<sup>7</sup>. Come ha scritto il magistrato Giovanni Salvi il modo migliore per tenere occultata la verità non è l'opposizione del segreto, ma la sua negazione in quanto, in alcuni casi, «la tutela sostanziale del segreto impone la violazione delle regole del segreto»<sup>8</sup>. Ovviamente, sul piano dell'impegno civile e politico, un ambito nel quale si sono contraddistinte le associazioni dei familiari delle vittime, questa attesa va sempre

6 - Dal prologo, *Discesa agli inferi* - significativo anche sul piano storiografico - di T. MANN, *Giuseppe e i suoi fratelli*, a cura e con un saggio introduttivo di F. CAMBI, Milano, Mondadori, 2000, vol. I, pp. 5-59. Cfr. anche *Giuseppe e i suoi fratelli. Una conferenza*. (1942) in vol. II, pp. 1467-1470.

7 - Per questo aspetto si veda L. GIUVA, *Archivi e diritti dei cittadini*, in L. GIUVA - S. VITALI - I. ZANNI ROSIELLO, *Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea*, Milano, Bruno Mondadori, 2007: «Classificare un documento come segreto, e quindi escluderlo dalla libera consultazione, è infatti la conseguenza dell'affermazione della pubblicità dei documenti; è una sorta di rituale identificativo attraverso il quale il segreto si materializza, prende forma e quindi perde la carica dissimulatrice» (pag. 183).

8 - G. SALVI, *Occulto e illegale. La gestione degli archivi e il controllo di legalità*, in «Studi storici», XXXIX, 1998, p. 1049.

incoraggiata, soprattutto se pensiamo che tante vicende, in particolare quelle legate allo stragismo nero, toccano ancora oggi uomini e donne in carne e ossa che, a distanza di oltre trent'anni dai fatti, attendono giustizia e vorrebbero sapere come, quando e perché i loro congiunti sono morti. Sotto questo profilo la funzione di stimolo e di vigilanza delle diverse associazioni delle vittime è fondamentale, ma non dobbiamo dimenticare che le difficoltà derivano dal fatto che stiamo parlando di terribili conflitti interni, i quali hanno attraversato la nostra comunità nazionale: comparare le diverse legislazioni sul segreto di Stato e fare della conseguente esterofilia culturale non soddisfa lo storico che è ben consapevole di un'eccezionale anomalia italiana.

Il principale fattore condizionante la storia del segreto italiano è stata la logica internazionale della guerra fredda, in cui una parte degli apparati dello Stato ha esercitato le sue funzioni nel controllare soprattutto la vita politica interna del Paese. Una logica che condizionava in modo potente non solo i rapporti tra il campo sovietico e quello atlantico, bensì anche quelli fra il nord e il sud del bacino mediterraneo, dove l'Italia costituiva una vera e propria cerniera tra i due mondi, ma anche, con le sue coste lunghe e porose, un gigantesco molo d'attracco geografico, politico, militare, commerciale, spionistico e una passerella di transito per i tanti traffici, leciti e illeciti, che collegavano i disordini del Medioriente alle geometrie dell'Europa atlantica. Dentro questo contesto geopolitico buona parte delle classi dirigenti italiane è stata attraversata da una «doppia lealtà»<sup>9</sup>, alimentata dal fatto che abbiamo avuto una costituzione formale antifascista, ma una materiale prevalentemente anticomunista, con conseguenti frizioni di sistema, accresciute dal ruolo svolto da un'endemica lotta fazionaria che ha inevitabilmente caratterizzato anche la storia dei servizi segreti.

A mio parere, per quanto riguarda le vicende del terrorismo rosso degli anni Settanta, il segreto di Stato non è l'ostacolo principale alla conoscenza della sua verità storica. A quanto mi risulta esiste un solo significativo caso in cui il segreto di Stato è stato opposto e solo parzialmente rimosso nel 2010 ed è quello riguardante la vicenda del traffico d'armi con l'Olp e la morte dei giornalisti Italo Toni e Graziella De Palo, scomparsi il 2 settembre 1980 a Beirut, ove si erano recati per documentare le condizioni di vita dei profughi palestinesi. Secondo la ricostruzione del magistrato Giancarlo Armati i due italiani sarebbero stati uccisi perché sospettati di spionaggio filoisraeliano dal gruppo del Fronte popolare per la liberazione della Palestina

9 - F. DE FELICE, *Doppia lealtà e doppio stato*, in «Studi storici», XXX, 1989, pp. 493-563. Per una critica al «piccolo disastro teorico» prodotto dall'uso indebito di questa categoria si veda F.M. BISCIONE, *Il sommerso della Repubblica. La democrazia italiana e la crisi dell'antifascismo*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003, p. 40. Sul mito storiografico del doppio Stato come chiave di volta interpretativa dell'intera storia repubblicana si rinvia a G. SABBATUCCI, *Il golpe in agguato e il doppio Stato*, in *Miti e storia dell'Italia unita*, Bologna, il Mulino, 1999, pp. 203-216. Opportune puntualizzazioni in A. GIOVAGNOLI, *Un paese di frontiera: l'Italia tra il 1945 e il 1989*, in *Un ponte sull'Atlantico. L'alleanza occidentale 1949-1999*, a cura di A. GIOVAGNOLI - L. TOSI, Milano, Guerini, 2003, pp. 98-99, note 6 e 7.

guidato da George Habash.

Il segreto di Stato fu chiesto dal capo centro del Sismi a Beirut, il colonnello Stefano Giovannone, e concesso dal presidente del Consiglio Bettino Craxi nel 1984 e da allora è stato sempre confermato. È verosimile che Giovannone, uomo di fiducia di Aldo Moro che ne invocò in una lettera dalla prigionia la presenza a Roma per risolvere la sua crisi<sup>10</sup>, sapesse chi, come e perché avesse ucciso i due giornalisti, ma si sia rifiutato di rivelarlo all'autorità giudiziaria per non guastare i delicati ma fiorenti rapporti politici, diplomatici, militari ed economici tra lo Stato italiano e la dirigenza palestinese.

Sullo sfondo di questa vicenda è assai probabile che aleggi lo spirito del cosiddetto «lodo Moro», un accordo segreto stipulato il 19 ottobre 1973 tra Moro, allora ministro degli esteri, e i rappresentanti dell'Olp, nei giorni in cui infuriava la guerra dello Yom Kippur tra Israele ed Egitto<sup>11</sup>. Il patto prevedeva la salvaguardia del territorio nazionale dalla minaccia di attentati terroristici in cambio della liberazione dei militanti palestinesi arrestati sul suolo italiano e la tolleranza da parte dell'autorità del nostro Stato nei riguardi del passaggio di armi e di munizioni che sarebbero state utilizzate in Medioriente contro Israele. Il «lodo Moro» regolò una serie di episodi ripetutisi nel tempo che implicarono la liberazione riservata e illegale di vari militanti palestinesi per ragioni di sicurezza dello Stato e che videro protagonista proprio il colonnello Giovannone. Uno fra tutti, forse il più importante: il 31 ottobre 1973, nel corso della guerra dello Yom Kippur due dei cinque fedayn arrestati a Ostia il 5 settembre 1973, mentre preparavano un attentato all'aeroporto di Fiumicino ai danni di un aereo della El Al Israel Airlines, furono scarcerati e fatti espatriare in Libia a bordo del bimotore Argo 16, grazie a un'operazione del Sid voluta dal direttore Vito Miceli, anche lui uomo di fiducia di Moro.

Come è noto, il 23 novembre 1973, lo stesso aereo precipitò nei pressi del centro petrolifero Agip di Porto Marghera. Nella sciagura morirono i quattro militari italiani membri dell'equipaggio che di solito utilizzavano il velivolo per trasportare i civili della *stay-behind* alla base sarda ove avvenivano le esercitazioni dei gladiatori. Nel corso della lunga inchiesta che ne seguì furono incriminati, tra gli altri, il generale Zvi Zamir, capo dei servizi segreti israeliani dal 1968 al 1974 e Aba Léven, ex responsabile del Mossad in Italia, i quali poi vennero assolti. Secondo la testimonianza del generale Gianadelio Maletti, quando i cinque palestinesi vennero rinchiusi nel carcere di Viterbo, il capo della stazione del Mossad a Roma, Léven, gli propose un'azione congiunta per sequestrarli nel corso di un trasferimento fittizio verso un tribunale: il Sid avrebbe dovuto fornire la documentazione falsa, gli agenti israeliani avrebbero assaltato il furgone e rapito i terroristi per condurli a Tel Aviv. Ma non se ne fece nulla, verosimilmente per il prevalere della linea Miceli-Moro.

10 - Sulla loro tragica vicenda si veda ora il libro inchiesta di N. DE PALO, *Omicidio di Stato: storia dei giornalisti Graziella De Palo e Italo Toni*, Roma, Armando Curcio, 2012.

11 - Su questo accordo cfr. M. GORR, *Il memoriale della Repubblica...*, cit., pp. 337-343.

In quei mesi difficili il governo italiano, nell'ambito di una condivisa vocazione euro-atlantica, ebbe più di una politica estera e d'*intelligence* sul fronte mediterraneo in fibrillazione e collaborò segretamente, come confermato dall'ammiraglio Fulvio Martini<sup>12</sup>, sia con gli arabi sia con gli israeliani, a tutela dei propri interessi nazionali sul piano politico ed economico, se si considera la cruciale questione dell'approvvigionamento energetico e petrolifero nel corso della prima grave crisi economica del dopoguerra.

La vicenda Toni-De Paolo è il punto culminante di questo campo di relazioni che hanno caratterizzato i rapporti tra l'Italia e il fronte mediorientale nel corso degli anni Settanta. È verosimile che essa sia stata secretata anche per un secondo motivo strettamente legato al primo. I documenti che la riguardano avrebbero consentito di gettare una luce anche su una serie di legami che hanno interessato il traffico d'armi internazionale e i rapporti tra il «partito armato» italiano e il Medioriente. A riprova di ciò, grazie a una relazione dei Servizi segreti italiani, resa pubblica solo nella seconda metà degli anni Novanta, sappiamo che, nell'estate 1978, «venne organizzato un incontro a Parigi tra Mario Moretti e un rappresentante dell'Olp»<sup>13</sup>. Diversi erano gli obiettivi perseguiti da brigatisti e palestinesi. In particolare, per le Brigate rosse si trattava soprattutto di ottenere armi ed esplosivi, assistenza per i latitanti all'estero e accesso ai campi di addestramento in Libano. Per l'Olp, invece, prioritaria era la possibilità di commissionare alle Brigate rosse attentati contro obiettivi israeliani in Italia. Secondo la relazione, tale strategia rispondeva alla volontà dei palestinesi di non violare l'impegno «informale» a non operare direttamente sul territorio italiano, stabilito da Moro. Le Brigate rosse, inoltre, avrebbero dovuto custodire in Italia depositi di armi per conto dei palestinesi.

Il rifornimento di armi alle Brigate rosse arrivava dall'Olp, perché i palestinesi alimentavano lo sviluppo di lotte nazionali sullo scacchiere europeo, smistando gli arsenali che arrivavano dal blocco sovietico<sup>14</sup>. Su questo mercato sporco e clandestino un ruolo di cerniera e di collegamento è stato svolto dall'area di autonomia operaia, di «Metropoli» e dei Comitati comunisti rivoluzionari. Gli esponenti di questa galassia fungevano da intermediari, fornivano manovalanza per i trasporti - come ha confermato l'arresto a Ortona nel novembre 1979 dell'autonomo Daniele Pifano bloccato mentre trasportava un missile<sup>15</sup> - e in cambio ricevevano denaro e

12 - Si veda l'audizione di Fulvio Martini davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, il 6 ottobre 1999, reperibile online <<http://www.stragi80.it/documenti/comstragi/martini.pdf>>.

13 - *La rete internazionale del terrorismo italiano* in «Gnosis. Rivista italiana di intelligence», 2005, 3; ma il documento era già stato utilizzato nel 1989 da S. MARCHESI, *I collegamenti internazionali del terrorismo italiano (dagli Atti Giudiziari)*, L'Aquila, Japadre, 1989, pp. 125-26.

14 - Si veda la ricostruzione in G. FASANELLA - R. PRIORE, *Intrigo internazionale: perché la guerra in Italia. Le verità che non si sono mai potute dire*, Milano, Chiarelettere, 2010, pp. 93-133.

15 - La vicenda è analizzata nelle sue implicazioni internazionali da G. PARADISI - G. P. PELIZZARO - F. DE QUENGO DE TONQUÉDEC, *Dossier strage di Bologna. La pista segreta*, Bologna, Giraldi, 2010, pp. 68-80.

costruivano propri arsenali autonomi in base al principio che chi controlla i canali di rifornimento delle armi e il loro commercio, controlla indirettamente anche la lotta armata. Se si riuscisse a seguire la circolazione globale delle armi e a ricostruire i tempi e i modi con cui esse furono immesse in Italia, potremmo approfondire gli insospettabili interessi economici e politici endogeni che hanno alimentato la lotta armata in Italia. Si conoscerebbero meglio anche le intelligenze internazionali che, nel determinare la qualità degli armamenti messi in circolazione, sono riuscite a regolare e quindi a condizionare l'intensità e gli effetti della stessa violenza terroristica.

Quest'attività, naturalmente, implicava rapporti anche con la criminalità organizzata italiana perché organizzare sbarchi di armi sulle coste napoletane, pugliesi, siciliane e, soprattutto, calabresi richiedeva il consenso e il lasciapassare delle organizzazioni malavitose locali. Non stupisce, quindi, che Craxi abbia posto il segreto di Stato sulla vicenda, in grado verosimilmente di rivelare una serie di informazioni utili a ricostruire le intersezioni e i campi di interessi coincidenti con il Medioriente tra eversione rossa, criminalità organizzata, servizi segreti, diplomazia informale, commercio di armi e rifornimenti petroliferi, con relative tangenti, volte a finanziare l'attività delle correnti nei diversi partiti ed esponenti politici e di governo italiani, in particolare democristiani e socialisti.

Vorrei però ribadire che la conoscenza del terrorismo in Italia non dipende dall'applicazione del segreto di Stato. Piuttosto esiste un segreto di Stato strisciante e di fatto, alimentato dall'«accurato disordine» archivistico che favorisce lo smarrimento e la conseguente irreperibilità di documenti, alcuni dei quali potrebbero essere stati sottoposti al vincolo del segreto di Stato oggi non più attuale<sup>16</sup>. Basta che un documento sia inserito in un fascicolo sbagliato per divenire invisibile. Non è sufficiente, quindi, che un documento sia desecretato, occorre poterne rintracciare l'esistenza e avervi materialmente accesso, oppure poter ricostruire attraverso i verbali di distruzione cosa è stato eliminato e quando. La stessa organizzazione di un archivio corrente, come sottolineato da Paola Carucci, «prima ancora di costituire una questione di carattere tecnico, è una questione di natura politica e di cultura amministrativa»<sup>17</sup>.

Vi è poi la grande questione degli archivi fantasma come quelli dei Carabinieri, da sempre inaccessibili ed esonerati dall'obbligo di versamento all'Archivio centrale dello Stato. Purtroppo le amministrazioni versano le carte solo parzialmente, se non per nulla, e, quando lo fanno, i documenti non sono in condizione di essere subito consultati per lo stato di voluto disordine con cui sono stati conservati, come avviene, ad esempio, con l'archivio del Ministero degli esteri. Per non parlare delle

16 - Cfr. L. GIUVA, *Archivi e diritti ... cit.*, pp. 185-190.

17 - P. CARUCCI, *Le norme sulla trasparenza del procedimento amministrativo nel quadro dell'archivistica contemporanea*, in *Gestione di documenti e trasparenza amministrativa: atti del Convegno internazionale (Fermo, 6-8 settembre 1993)*, a cura di O. BUCCI, Macerata, Pubblicazioni dell'Università, 1994, pp. 66-67.



carte dei servizi segreti, alla riorganizzazione e razionalizzazione delle quali l'attuale presidente del COPASIR Massimo D'Alema sta dedicando parte del suo impegno istituzionale. A questo proposito D'Alema ha pubblicamente denunciato un effetto paradossale: dal momento che i servizi segreti italiani non versano regolarmente le loro carte all'Archivio centrale dello Stato sono studiati soltanto sui documenti acquisiti dalla magistratura e di conseguenza è resa pubblica soltanto la storia delle loro deviazioni o reati. Al contrario, una maggiore trasparenza consentirebbe agli storici di raccontare anche quanto di buono e di utile i servizi segreti italiani hanno svolto e svolgono per garantire la sicurezza nazionale e ciò avrebbe un effetto positivo sulla stessa immagine dell'istituzione presso l'opinione pubblica italiana. In conclusione, la ricerca della verità storica sugli anni Settanta, e non solo, passa inevitabilmente per una buona gestione e valorizzazione degli archivi pubblici, un traguardo dal quale, anche per ragioni di tagli economici e di mancato ricambio del personale, siamo particolarmente distanti, anche rispetto agli standard occidentali. Una simile situazione di opacità e di disordine induce tanti ricercatori a nutrire aspettative immotivate che contribuiscono ad alimentare la dietrologia, il qualunquismo e inutili sensazionalismi su questioni che invece dovrebbero essere affrontate con il massimo equilibrio e serenità. Le vittime di tutto ciò sono anzitutto la corretta informazione e la buona ricerca storica. Si tratta di un'importante questione civile che non concerne soltanto il mondo degli archivi e quello degli storici, i quali si limitano a chiedere di essere messi in condizione di svolgere al meglio il loro lavoro, ma interessa soprattutto la qualità e la trasparenza della nostra democrazia.



Dio ci ha donato la memoria così possiamo avere le rose anche a dicembre.

James Matthew Barrie